



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
Città Metropolitana di Torino

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE**

**DI**

**POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23 luglio 2020

## SOMMARIO

<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	5
ART. 1	5
ART. 2	6
ART. 3	6
<b>DISPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO, VERIFICA E CHIUSURA FERETRO</b>	7
ART. 4	7
ART. 5	7
ART. 6	7
ART. 7	7
ART. 8	7
ART. 9	7
ART. 10	9
<b>TRASPORTI FUNEBRI</b>	9
ART. 11	9
ART. 12	10
ART. 13	10
ART. 14	10
ART. 15	10
ART. 16	11
ART. 17	11
ART. 18	11
ART. 19	11
ART. 20	11
ART. 21	11
ART. 22	12
ART. 23	12
ART. 24	12
<b>DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI</b>	13
ART. 25	13
ART. 26	13
ART. 27	13
<b>INUMAZIONI</b>	14
ART. 28	14
ART. 29	14

ART. 30	15
ART. 31	15
ART. 32	15
TUMULAZIONI E SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE	15
ART. 33	15
ART. 34	18
<b>CREMAZIONE</b>	18
PRINCIPI GENERALI	18
ART. 35	18
TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE	20
ART. 36	20
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI	20
ART. 37	20
AFFIDAMENTO DOMICILIARE DELL'URNA	21
ART. 38	21
DISPERSIONE DELLE CENERI	22
ART. 39	22
<b>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>	24
ESUMAZIONI ORDINARIE	24
ART. 40	24
ESUMAZIONI STRAORDINARIE	24
ART. 41	24
ESTUMULAZIONI	25
ART. 42	25
<b>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO</b>	26
ART. 43	26
ART. 44	26
ART. 45	26
<b>SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI</b>	26
TOMBE DI FAMIGLIA O AREE PRIVATE	26
ART. 46	26
ART. 47	27
ART. 48	28
ART. 49	29
<b>DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SEPOLTURE E TUMULAZIONI PRIVATE</b>	29
ART. 50	29
ART. 51	29

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA – Approvato con deliberazione n.

ART. 52	30
<b>NORME DI POLIZIA CIMITERIALE</b>	31
ART. 53	31
ART. 54	31
ART. 55	32
ART. 56	32
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	32
ART. 57	32

## ***DISPOSIZIONI GENERALI***

### **ART. 1**

1. Il presente regolamento viene redatto in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, approvato con R.D. n. 1265, del D.P.R.10.09.1990, n. 285 e delle disposizioni di cui alle sottoelencate normative:

- la Circolare del Ministero Sanità n. 24 del 24.06.1993;
  - la Circolare regionale prot. n. 3560 del 18.03.1998;
  - la D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002;
  - la D.G.R. n. 25-8503 del 24.2.2003;
  - la L. 30.03.2001, n.130;
  - la Legge Regionale 25.06.2008 n. 15;
  - la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 25.07.2005 n. 3/AMB/SAN;
- nonché le seguenti:
- Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 – Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
  - Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 – Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
  - D.G.R. n. 27-3831 dell'8.05.2012 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione in località differenti dal cimitero;
  - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R – Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);
  - Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014 – Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R;
  - Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2014, n. 88-7678 – Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”);
  - Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 61-10542 – Approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori;
  - Legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015 n. 3, art. 51 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20)
  - Legge regionale 1° marzo 2019, n. 8. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20).

2. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la custodia delle salme.

## **ART. 2**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

## **ART. 3**

1. Si rimanda alla scrupolosa osservanza del Titolo IX del D.P.R. 03.11.2000 n. 396, Ordinamento dello Stato Civile, nonché degli artt. 1,2, 3, 4, 5 e 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 relativamente alle modalità e alle formalità da adempiere nel caso di denuncia di morte.

2. Si ricorda comunque che la morte di una persona deve essere denunciata all'Ufficiale dello Stato Civile entro le 24 ore dal decesso di questa e, comunque, nel più breve tempo possibile.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile n. 396/2000, è Ufficiale dello Stato Civile il Sindaco o chi in sua vece regge il Comune o un Consigliere Comunale da egli delegato o, relativamente agli atti di nascita, morte e pubblicazione di matrimonio, il Segretario Comunale o altro impiegato delegato.

## ***DISPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO, VERIFICA E CHIUSURA FERETRO***

### **ART. 4**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi o sepolto prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi in cui le condizioni stesse del cadavere richiedano di abbreviare detto periodo di osservazione, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ai quali si rimanda anche per i casi di morti per malattia infettiva diffusa o per salme di persone a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi.

### **ART. 5**

1. Ai sensi degli artt. 12 e segg. D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il Comune deve disporre di un locale ove ricevere e tenere in osservazione le salme.

2. Gli istituti di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso Ospedali o altri depositi sanitari o edifici che rispondano allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

### **ART. 6**

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere deposto nel feretro e vi deve essere deposto vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

### **ART. 7**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

2. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

### **ART. 8**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

### **ART. 9**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

**a. per inumazione:**

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

**b. per tumulazione:**

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

**c. per trasferimento da Comune a Comune:**

- con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché gli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è da o per l'estero;
- con percorso inferiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

**d. cremazione:**

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c) laddove si esegua il trasporto entro 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

4. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono riportare impresso, ben visibile, sulla parete esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

7. Per le inumazioni l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.

8. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta con le date di nascita e di morte.

9. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

10. Per i resti umani ritrovati la cassa conterrà la sola data del ritrovamento.

11. Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 20-4850 e in particolare l'allegato B, in caso di operazione di apertura del feretro, gli operatori devono avere adeguate attrezzature e dispositivi di protezione individuale specifici, operare in ambienti idonei ed essere correttamente formati in merito alla sicurezza come regolamentato

#### **ART. 10**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero di cadavere, di parti di cadavere o di ossa umane è rilasciata a norma degli artt. 74 e segg. del D.P.R. n. 396/2000, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

## ***TRASPORTI FUNEBRI***

#### **ART. 11**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge della Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o di obitorio, il tragitto alla Chiesa o dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento al cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

3. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

5. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

7. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

8. Nei casi speciali di un concorso assai numeroso di persone, gli incaricati del servizio funebre o i parenti del deceduto prenderanno accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

9. Alle imprese incaricate al trasporto funebre è comunque fatto obbligo di concordare nel più breve tempo possibile con gli addetti al servizio dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria il giorno e l'ora dello svolgimento del trasporto funebre e questo per evitare eventuali disservizi.

10. L'autorità Sanitaria competente vigila e controlla il servizio del trasporto delle salme.

#### **ART. 12**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

È facoltà del Comune imporre il pagamento del diritto fisso di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/1990.

Sono esentate dal pagamento del diritto fisso di trasporto di cui al comma precedente l'uscita della salma per la cremazione ed il successivo rientro dell'urna cineraria di cittadini residenti.

#### **ART. 13**

1. Il trasporto dei cadaveri o di resti umani al Cimitero può essere a carico del Comune solo nei casi di persone indigenti e prive di assistenza da parte di parenti.

2. Lo stato di indigenza deve essere comprovato da dati oggettivi, previa indagine espletata dall'Assistente Sociale o dagli Uffici Comunali.

3. I trasporti a pagamento avranno precedenza su quelli gratuiti.

4. Questi ultimi di norma verranno eseguiti nell'orario antimeridiano.

#### **ART. 14**

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi per le località raggiungibili con il mezzo prescelto dopo 24 ore dalla partenza, o infine quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, salvo sia stata imbalsamata.

#### **ART. 15**

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

2. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o, in assenza, presso gli Uffici Comunali.

3. Dette autorizzazioni al trasporto e al seppellimento sono rilasciate rispettivamente dal Sindaco (o suo delegato) o dall'Ufficiale di Stato Civile.

4. Nel caso di trasporto ad altro Comune il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

5. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi.

#### **ART. 16**

1. Se la salma non è nella propria abitazione ma presso l'Ospedale, Istituto, ecc ..., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

#### **ART. 17**

1. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto di cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

#### **ART. 18**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto – o comunque prima che sia trascorso tale periodo – e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del precitato D.P.R. n. 10.09.1990 n. 285 ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

#### **ART. 19**

1. Nel caso di persone morte per malattia infettiva e diffusiva prevista nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o nel caso in cui il cadavere sia portatore di radioattività, si rimanda alla scrupolosa osservanza degli artt. 18 e 25 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, fermo restando alla competente autorità sanitaria di dettare, caso per caso, le norme precise da adottare.

#### **ART. 20**

1. Per il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con i mezzi di terzi – sempre che esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (autofunebri autorizzati) – e per l'introduzione di salme nel territorio del Comune è facoltà dello stesso di imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

#### **ART. 21**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.77.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.

2. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.

3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

4. Agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 sono anche assoggettati i trasporti da o per l'Estero di ceneri, ossa umane e resti assimilabili.

#### **ART. 22**

1. Il trasporto da Comune a Comune di ossa umane, ceneri e resti assimilabili è anch'esso autorizzato dal Sindaco, da suo delegato o dall'Ufficiale di Stato Civile; tuttavia ad esso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

2. Le ossa umane e i resti assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

4. L'urna cineraria deve essere di materiale resistente e ciascuna urna deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, della data di nascita e di morte dello stesso.

#### **ART. 23**

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzate con unico decreto del Sindaco, di suo delegato o dall'Ufficiale di Stato Civile per i decessi avvenuti nel territorio del Comune.

2. Negli altri casi il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione sindacale di cui all'art. 24 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e alle norme dell'articolo precedente.

#### **ART. 24**

1. I trasporti di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche sono disciplinati dagli artt. 35, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

## ***DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI***

### **ART. 25**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 9 della L.R. n. 15/2011, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- per tumulazione ed inumazione: cimitero in viale IV Novembre 13;
- per spargimento ceneri: cimitero presso Borgata Santa Maria.

### **ART. 26**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luoghi diversi da quelli indicati all'art.25 salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/ 1990 sono riservate al Comune tramite i soggetti affidatari del servizio anche nelle tombe di famiglia.

5. L'Autorità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **ART. 27**

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune di Pont Canavese ma aventi in esso, in vita, la residenza per almeno dieci anni;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nel cimitero del Comune stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 della L. n. 285/1990;
- i cadaveri delle persone nate nel Comune di Pont Canavese anche se in vita non residenti;
- i cadaveri delle persone aventi uno dei genitori residenti o sepolti in Pont Canavese;
- i cadaveri delle persone aventi un proprio figlio residente o sepolto in Pont Canavese;
- i resti mortali delle persone sopra elencate;

## ***INUMAZIONI***

### **ART. 28**

1. Il Cimitero, ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.P.R. n. 285/90, ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione di riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
3. Le sepolture comuni hanno durata trentennale e i 30 anni decorrono dal giorno del seppellimento; non sono oggetto di concessione da parte del Comune, ma sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. In caso di necessità, le sepolture comuni di cui al comma 3 possono essere oggetto di esumazione antecedente ai 30 anni previa verifica della completa mineralizzazione. Qualora si accerti la non completa mineralizzazione, si applica il comma 2 dell'art. 82 del D.P.R. 285/90.

### **ART. 29**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulla fossa, a richiesta dei privati e a proprie spese, può essere installato, in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, ovvero con un massimo di mt. 1,60 x mt. 0,70 ed avere un'altezza massima dal suolo di cm 40; le lapidi verticali devono avere un'altezza massima dal suolo di mt. 1,00.
4. Possono altresì essere collocate croci o monumentini.
5. I materiali di cui dovranno essere costituiti i copri tomba e gli oggetti avanti elencati è da ricercarsi tra la pietra o il marmo. Sulle lapidi e/o copri tomba è permessa l'applicazione di portafiori di marmo, bronzo, ferro o ottone, secondo caratteri di uniformità. Gli stessi dovranno essere ancorati ai manufatti in modo da evitarne la caduta.
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

8. Le tombe cimiteriali nei campi comuni e le aree perimetrali delle stesse devono essere tenute pulite e sgombre da qualsiasi oggetto che non abbia attinenza specifica al luogo, in particolare si raccomanda di estirpare erbacce e di non piantumare essenze arboree di alto fusto.

### **ART. 30**

1. Gli oggetti (croci, coprifossa, monumentini, ecc..) collocati sulle fosse resteranno allo scadere del termine prefissato o della concessione di proprietà del Comune.
2. Le scritte sulle tombe devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuali rituali espressioni brevi.
3. Altre iscrizioni integrative dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale.

### **ART. 31**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito dell'autorizzazione al trasporto del Sindaco, di suo delegato o dell'Ufficiale di Stato Civile dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la predetta autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

### **ART. 32**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine ed i percorsi pedonali; gli eventuali arbusti non dovranno superare l'altezza di cm. 80. Per eventuali essenze non rispondenti a tali caratteristiche resta la facoltà dell'Ente di poter procedere a riequilibratura o rimozione delle stesse.
2. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

## ***TUMULAZIONI E SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE***

### **ART. 33**

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2012, n. 7/R.

3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere rinchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra in metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

4. Le sepolture private disponibili a sistema di tumulazione (loculi) sono oggetto di concessione su richiesta dell'interessato o di suo familiare.

Per ottenere la concessione, il richiedente deve possedere, alla data della richiesta, i seguenti requisiti:

- essere nato e/o residente a Pont Canavese;
- avere un parente in linea retta di primo grado residente o sepolto in Pont Canavese
- in tutti gli altri casi non previsti dai punti precedenti salvo quanto indicato al comma 9 del presente articolo.

I richiedenti aventi titolo possono ottenere concessione di loculo anche per il coniuge/consorte unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici) ed i parenti in linea retta di primo grado, a prescindere dai requisiti di quest'ultimo.

In presenza di salma, prima del seppellimento, è possibile ottenere la concessione a richiesta di un familiare, purché il defunto possieda i requisiti sopra indicati. Anche in questo caso, il diritto può estendersi al coniuge/consorte unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici) ed ai parenti di primo grado.

Il contratto di concessione dovrà riportare chiaramente il nominativo della persona/salma cui è stato destinato.

5. Tutti i loculi disponibili alla data di adozione del presente regolamento possono essere dati in concessione ai richiedenti alle condizioni previste dal presente regolamento.

6. I resti mortali provenienti dalle estumulazioni ordinarie potranno essere collocati nelle cellette ossario (secondo le disposizioni del successivo comma 7).

7. Per ottenere la concessione di una celletta ossario il richiedente deve possedere, alla data della richiesta, i seguenti requisiti:

- essere nato e/o residente a Pont Canavese;
- avere un parente in linea retta di primo grado residente o sepolto in Pont Canavese
- in tutti gli altri casi non previsti dai punti precedenti salvo quanto indicato al comma 9 del presente articolo.

8. I richiedenti aventi titolo possono ottenere concessione della celletta ossaria anche per il coniuge/consorte unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici) ed i parenti di primo grado, a prescindere dai requisiti di quest'ultimi.

In presenza di salma, prima del seppellimento, è possibile ottenere la concessione a richiesta di un familiare, purché il defunto possieda i requisiti sopra indicati. Anche in questo caso, il diritto può estendersi al coniuge/consorte unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici) ed ai parenti di primo grado.

Il contratto di concessione dovrà riportare chiaramente il nominativo della persona/salma cui è stato destinato.

9. Le tasse di concessione riguardanti i loculi, le cellette cinerarie e le cellette ossarie sono fissate con provvedimento della Giunta Comunale.

Le tasse di concessione dei loculi, delle cellette cinerarie e delle cellette ossarie sono maggiorate nella misura del 70% per i non residenti.

10. La durata della concessione per i loculi e per le cellette ossario è fissata in anni 99. La durata della concessione per le cellette cinerarie è fissata in anni 99 o, in alternativa a scelta del richiedente, in anni 50.

11. Detto termine decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, salvo che gli atti di concessione non rechino durata diversa.

12. Nella stessa celletta ossaria o cineraria possono essere poste due urne cinerarie, previo versamento della tariffa in vigore per la tumulazione di un'urna cineraria. La condizione è che i defunti tumulati siano:

- il coniuge o la persona unita civilmente;
- il convivente di fatto risultante tale dagli atti anagrafici;
- parenti in linea retta sino al terzo grado (bisnonno – bisnipote);
- parenti in linea collaterale fino al terzo grado (zio-nipote);
- affini di primo grado (suocero/a – genero, suocero/a-nuora);

delle spoglie mortali già ospitate nella celletta ossaria o cineraria medesima o del titolare vivente del contratto di concessione;

13. Le disposizioni di cui al precedente comma 12 si applicano anche alle cellette ossario acquistate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora utilizzate. A coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano titolari di due o più cellette ossario o cineraria di cui una non utilizzata, è data facoltà di retrocedere una celletta ossaria o cineraria ed ottenere il rimborso, proporzionato al tempo residuo secondo l'originaria concessione e al canone già versato. Le tariffe per la retrocessione sono stabilite tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale.

14. Su specifica richiesta, è altresì consentito tumulare in un loculo, oltre al feretro, anche una cassetta ossaria o un'urna cineraria. La condizione è che i defunti tumulati siano:

- il coniuge o la persona unita civilmente;
- il convivente di fatto risultante tale dagli atti anagrafici;
- parenti in linea retta sino al terzo grado (bisnonno – bisnipote);
- parenti in linea collaterale fino al terzo grado (zio-nipote);
- affini di primo grado (suocero/a – genero, suocero/a-nuora);

della salma già ospitata nel loculo medesimo o del titolare vivente del contratto di concessione.

15. Al titolare di concessione cimiteriale, per loculo, celletta cineraria o celletta ossario, non ancora utilizzata e che rinunci alla stessa, è corrisposto un rimborso del canone concessorio proporzionale al tempo residuale della durata della concessione già decorso dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione o stipula di relativo contratto.

16. La durata delle concessioni nei casi di cui ai commi 12 e 14 decorre sempre dalla data di stipula della prima concessione.

17. I loculi sono concessi a scelta del richiedente fino a disponibilità e nell'ambito delle fasce tariffarie previste con deliberazione della Giunta Comunale.

Le cellette ossario sono concesse a scelta del richiedente fino a disponibilità e nell'ambito delle fasce tariffarie previste con deliberazione della Giunta Comunale.

18. Il diritto di concessione non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

19. Le lastre a chiusura dei loculi, quali colombari, ossari e nicchie cinerarie, sono fornite dal Comune.

20. Sulle lastre è permessa l'applicazione di portafiori di marmo, bronzo, ferro o ottone, secondo caratteri di uniformità. Gli stessi dovranno essere ancorati alle lastre in modo da evitarne la caduta.

21. E' comunque vietata la posa di oggetti che sporgano oltre i dodici centimetri dalla lapide.

22. E' altresì vietata la posa di oggetti e/o vasi nell'area comune della cappella.

23. Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso dei forni, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, ferma restando la facoltà agli eredi del defunto di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

24. I resti mortali provenienti dalle estumulazioni ordinarie potranno essere collocati nelle cellette ossario.

## **ART. 34**

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti, le iscrizioni da porsi sulle lapidi e sulle nicchie dovranno essere eseguite in conformità a quanto stabilito dal presente articolo nonché dagli art. 29 e 33 precedenti.

2. Cofani e corone, una volta appassiti, devono essere rimossi e riposti nell'apposito cassone per la raccolta dei fiori, a cura dei parenti del defunto, in mancanza di questi, o per impossibilità, deve essere avvisato il personale del Comune addetto al cimitero.

3. L'utilizzo degli innaffiatori deve essere svolto in modo che gli stessi si trovino vicino alle fontane da cui sono stati prelevati.

4. E' vietato depositare nei cassoncini deposito fiori e nei cestini esterni, rifiuti domestici, bottiglie o altri rifiuti non pertinenti.

## ***CREMAZIONE***

### ***PRINCIPI GENERALI***

## **ART. 35**

1. Il Comune, in attuazione dell'articolo 6 comma 1 della L.R. 31 ottobre 2007 n. 20 modificata da L.R. 15/2011 e L.R. 3/2015, disciplina per quanto di competenza la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la dispersione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dalla citata legge regionale, si richiamano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001.

3. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Responsabile dei Servizi Demografici e comunque ad un Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge/consorte unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici) o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta (50% + 1 voto) di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione con indicazione delle generalità del defunto.

6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio di polizia cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

7. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

8. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, alla dispersione o all'affidamento; in particolare possono essere:

a) tumulate in tombe di famiglia, in loculi o in cellette cinerarie/ossario all'interno del cimitero;

b) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente o a persona a ciò autorizzata;

c) disperse all'interno dell'area indicata al predetto art. 25;

d) disperse in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari e secondo quanto previsto dalla L. R. 20/2007.

9. Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere riportate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile. Allo stesso modo dovrà essere registrata ogni variazione relativa alle autorizzazioni in essere.

## ***TUMULAZIONE DI URNE CINERARIE NEL CIMITERO COMUNALE***

### **ART. 36**

1. La tumulazione delle urne cinerarie può aver luogo in cellette ossario, loculi o tombe di famiglia nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento (Art. 33) relative alle suddette concessioni e a condizione che le urne siano realizzate in materiale non deperibile.

## ***AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI***

### **ART. 37**

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge Regionale n. 20/2007 nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta (50% + 1 voto) degli stessi.

2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente a volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge/consorte unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici), ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta (50% + 1 voto) degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune (vigile/operaio).

4. Qualora, in assenza del coniuge/consorte unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici), concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza assoluta (50% + 1 voto), con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero a spese degli stessi.

6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia, l'affidamento o la dispersione delle ceneri.

7. Nel caso di richiesta di autorizzazione all'affidamento o alla dispersione in altra Regione, la stessa è rilasciata previa verifica della normativa regionale applicabile nel Comune di destinazione.

8. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

## ***AFFIDAMENTO DOMICILIARE DELL'URNA***

### **ART. 38**

1. La domanda di affidamento domiciliare delle ceneri va presentata dai soggetti legittimati all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

2. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

3. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza anagrafica. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

4. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione ed a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. Se l'affidatario modifica soltanto il luogo di conservazione delle ceneri, senza trasferirlo fuori dal territorio comunale, deve darne comunicazione al Comune di residenza entro dieci giorni (tale comunicazione è necessaria anche in caso di cambio di indirizzo all'interno del Comune coincidente con il cambio della residenza).

5. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, in luogo o manufatto chiuso, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
6. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale.
7. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. E' assolutamente vietato suddividere il contenuto dell'urna in più contenitori.
8. Devono essere rispettate eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
9. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne al fine di accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
10. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle, a proprie spese, al cimitero comunale provvedendo alla loro tumulazione o dispersione.
11. Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nell'apposito registro.
12. Le urne eventualmente rinvenute da terzi devono essere consegnate al Comune che provvede a rintracciare l'affidatario e, in caso negativo, a custodirle.

## ***DISPERSIONE DELLE CENERI***

### **ART. 39**

1. Ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento il Comune predispone, all'interno del cimitero sito in Borgata Santa Maria, un'apposita area, individuata, rispetto all'entrata, in fondo a destra, e denominata "Giardino del Ricordo", all'interno della quale può essere effettuata la dispersione delle ceneri secondo il presente regolamento. L'area così individuata assume anche la funzione di cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione ai sensi dell'art. 80 comma 6 del d.p.r. 285/1990.
2. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
  - a) nel "Giardino del ricordo" appositamente predisposto all'interno del cimitero di cui all'articolo precedente;
  - b) in aree private: in questi casi la dispersione deve avvenire, con il consenso esplicito del proprietario, all'aperto e ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi e non può dare luogo ad attività a scopo di lucro ai sensi di quanto disposto dalla L. R. 20/2007.
3. La dispersione è in ogni caso vietata nel centro abitato come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna costituisce reato.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro trenta giorni dalla consegna dell'urna cineraria all'incaricato, salvo giustificati motivi.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.

7. Il richiedente la dispersione delle ceneri nel "Giardino del ricordo" deve possedere, alla data della richiesta, i seguenti requisiti:

- essere nato e/o residente a Pont Canavese;
- essere stato nel corso della vita residente per almeno dieci anni a Pont Canavese;
- possedere parenti in linea retta sino al terzo grado (bisnonno – bisnipote) residenti o sepolti a Pont Canavese;
- possedere parenti in linea collaterale fino al terzo grado (zio-nipote) residenti o sepolti a Pont Canavese;
- possedere affini di primo grado (suocero/a – genero, suocero/a-nuora) residenti o sepolti a Pont Canavese;

I richiedenti possono ottenere la dispersione anche per il coniuge/unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici) ed i parenti in linea retta di primo grado, a prescindere dai requisiti di quest'ultimo.

In presenza di salma, prima della dispersione, è possibile ottenere l'autorizzazione a richiesta di un familiare, purché il defunto possieda i requisiti sopra indicati. Anche in questo caso, il diritto può estendersi al coniuge/consorte unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici) ed ai parenti in linea retta di primo grado.

8. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della L. 130/2001, è individuato nel cimitero, all'interno del "Giardino del Ricordo", un manufatto dedicato a raccogliere i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state disperse nella predetta area.

9. Le iscrizioni dovranno essere di tipo uniforme, approvate con deliberazione della Giunta Comunale che ne stabilisca materiale, colori, dimensioni e costi da porre a carico degli interessati salva diversa disposizione legislativa. Le iscrizioni dovranno essere realizzate in ordine progressivo.

10. In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso di cui al punto 2 lettera b) contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La dichiarazione, in competente bollo, deve contenere le generalità del dichiarante e del defunto, l'indicazione precisa del luogo nel quale viene consentita la dispersione, la dichiarazione di essere proprietario del terreno e di aver titolo a disporre, di acconsentire alla dispersione e di non avere a tal fine richiesto alcuna somma di denaro, né altra utilità a scopo di lucro.

11. È vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori del cimitero.

12. È vietata l'immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

13. La dispersione delle ceneri nel “Giardino del ricordo” deve avvenire alla presenza del personale autorizzato dal Comune (vigile/operaio).

## ***ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI***

### ***ESUMAZIONI ORDINARIE***

#### **ART. 40**

1. Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e cioè di 10 anni.

2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per un ulteriore periodo di cinque anni. È altresì consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazioni alla scadenza del prescritto periodo (10 anni), senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata quinquennale.

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitare i mesi di luglio ed agosto.

4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

5. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da pubblicare all'albo pretorio comunale e affiggere alla bacheca cimiteriale. Copia dell'ordinanza sindacale verrà affissa nei luoghi di pubblica affissione per tutto il territorio comunale.

6. L'esumazione allo scadere del periodo fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e cioè 10 anni, viene considerata esumazione ordinaria.

7. L'esumazione ordinaria non necessita di altri documenti al di fuori dell'ordinanza sindacale che la autorizza.

### ***ESUMAZIONI STRAORDINARIE***

#### **ART. 41**

1. L'esumazione delle salme inumate può essere fatta prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari, per indagini giudiziarie o per trasferimento ad altra sepoltura del feretro, all'interno o meno del Cimitero.

2. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte ad ordinanza sindacale.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi su indicati;
- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

4. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza dell'incaricato del Servizio di custodia del Cimitero.

## ***ESTUMULAZIONI***

### **ART. 42**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione. È fatta salva la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza”.
3. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari perché il feretro venga trasportato in altra sede.
4. Le estumulazioni ordinarie sono autorizzate dal Sindaco con apposita ordinanza nelle modalità già descritte per le esumazioni ordinarie.
5. Qualora il cadavere estumulato non fosse in condizioni di completa mineralizzazione esso può:
  - essere avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco;
  - essere autorizzato, ad istanza degli aventi titolo, alla cremazione senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata quinquennale.
6. Il periodo di inumazione di cui al precedente comma è fissato in cinque anni.
7. Se il cadavere estumulato si trova invece in condizioni di completa mineralizzazione, si può provvedere all'immediata raccolta dei resti mortali in cassetta ossario o a deporre gli stessi nell'ossario comune.
8. Il Sindaco può autorizzare in qualsiasi momento dell'anno l'estumulazione dei feretri perché siano trasportati ad altra sede a condizione che chi effettua l'estumulazione constati la perfetta tenuta del feretro.
9. Qualora non si verificassero dette condizioni, il feretro dovrà essere sistemato in altra cassa di zinco, nel rispetto delle misure previste dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
10. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

## ***ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO***

### **ART. 43**

1. Le esumazioni ordinarie eseguite sono soggette al pagamento di una tariffa ai sensi dell'art. 7 bis Legge 28.02.2001 n. 26.
2. È facoltà dei familiari richiedere la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, previo pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento di una tariffa, salvo i casi in cui siano disposte dall'autorità giudiziaria.

### **ART. 44**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni, quando non sia richiesto diversamente dai familiari, verranno depositate nell'ossario comune.

### **ART. 45**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione e comunque prima che essa venga eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## ***SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI***

## ***TOMBE DI FAMIGLIA O AREE PRIVATE***

### **ART. 46**

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, oppure dal Comune e poi ad essi concesse.
3. Ai sensi dell'art. 90 comma 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nelle aree avute a concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. I privati e gli Enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
4. A dette sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
6. In particolare, l'atto di concessione deve indicare: la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili, la durata, la persona o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
7. La durata di detta concessione è fissata in anni 99 salvo che gli atti di concessione non rechino durata diversa e potrà essere rinnovata.
8. La decorrenza della stessa coincide con la data di stipula del contratto.
9. I singoli interventi di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Amministrazione Comunale, ad avvenuta concessione del sito, sulla base di specifico progetto contenente tutti gli elaborati necessari a descrivere ed illustrare le opere da compiersi con rispondenza ai requisiti di legge.

## **ART. 47**

1. L'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte o facenti parte del soggetto concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado.  
Nelle tombe di famiglia private, oltre al concessionario medesimo, potranno essere ospitate le salme del coniuge/consorte unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici), dei discendenti e loro coniugi/consorte unito civilmente/convivente di fatto (risultanti tali dagli atti anagrafici), degli ascendenti (sia del concessionario che del coniuge/consorte unito civilmente/convivente di fatto risultanti tali dagli atti anagrafici), collaterali del concessionario.

3. L'autorizzazione della sepoltura nella tomba di affine è bene che risulti da una dichiarazione scritta dal concessionario da consegnarsi prima della tumulazione della salma all'addetto al servizio di custodia del cimitero.
4. Qualora il concessionario o il legale rappresentante siano deceduti, detta autorizzazione deve essere presentata dagli aventi diritto.
5. In caso di morte del concessionario o del legale rappresentante occorre che la famiglia o il soggetto concessionario individuino altra persona cui l'amministrazione possa far riferimento per comunicazioni inerenti il servizio cimiteriale.
6. Sarà pertanto obbligo di segnalare con comunicazione scritta all'Ufficio incaricato del servizio di Polizia Mortuaria i nominativi o il nominativo dei subentranti alle persone avanti menzionate e questo nel termine di sei mesi dal decesso delle stesse.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o cedibile.
8. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. La manutenzione delle tombe private di famiglia o di collettività spetta ai concessionari.
11. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni, sia per motivi di decoro, di igiene o di sicurezza.
12. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 45 del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto edilizio ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di notifica della relativa concessione. Le operazioni di tumulazione presso le tombe private dovranno essere eseguite da ditta appaltatrice individuata dal Comune.
13. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
14. Per motivi valutabili dall'Amministrazione Comunale può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

## **ART. 48**

1. La concessione di aree private o tombe di cui trattasi può essere fatta anche a più concessionari.
2. Dall'atto della concessione dovrà emergere la divisione e l'individuazione dei posti assegnati a ciascun concessionario per egli e per la sua famiglia, fino all'esaurimento dei posti stessi.

3. Con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

#### **ART. 49**

1. Salvo il caso di scadenza della concessione per scadenza dei termini, una famiglia si considera estinta quando siano venute a mancare tutte le persone di cui all'art. 47 comma 2, che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, e nel caso di enti, corporazioni, quando le stesse siano state sciolte o non esistano più aventi titolo.

2. Non sarà più rinnovata la concessione cimiteriale qualora nessuno abbia presentato nei termini previsti la dichiarazione di subentro al concessionario o al legale rappresentante deceduti.

### ***DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SEPOLTURE E TUMULAZIONI PRIVATE***

#### **ART. 50**

1. Chiunque riceva in concessione un sito o una tomba di famiglia o un loculo o una celletta ossario o cineraria dal Comune con regolare scrittura privata o contratto e poi rinunci a voler usufruire degli stessi, deve darne comunicazione scritta all'Ente.

2. È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

3. In questo caso la concessione verrà revocata dal Sindaco e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o a chi avente diritto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione della salme.

5. Nel giorno prefissato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ART. 51**

1. La concessione decade:

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e affissa alla bacheca cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione della decadenza compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del personale addetto al servizio di Polizia Mortuaria.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo o ossario comune.

6. Dopodiché il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato di cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **ART. 52**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori identificabili ed in possesso dei requisiti di legge, a loro libera scelta che dovranno essere preventivamente autorizzati all'ingresso nelle strutture cimiteriali, mediante nulla-osta del Comune contenente tempi e modalità degli interventi, da esibire al responsabile della gestione oppure al personale comunale.

2. Se trattasi di semplici riparazioni, pulitura di monumenti, marmi, ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione, basterà una semplice comunicazione scritta indirizzata al competente ufficio comunale.

3. Se trattasi invece di opere di maggiore entità o varianti al progetto, l'autorizzazione deve rilasciarsi secondo le modalità di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 46.

4. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

5. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari e le modalità indicate nel nulla-osta di cui ai precedenti commi.

6. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario ed esclusivamente per il solo carico e scarico delle attrezzature e del materiale di risulta che dovrà essere adeguatamente smaltito a norma di legge.

7. È vietato spargere materiali, imbrattare o danneggiare opere.

8. L'impresa dovrà comunque sempre lasciare contestualmente il terreno sgombero e pulito sia durante la conduzione dei lavori che al termine degli stessi.

9. È vietato lavorare nei giorni festivi ed in occasione delle ricorrenze, salvo particolari esigenze e/o urgenze comunque formalmente autorizzate dal Comune.

10. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 35% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali.

## ***NORME DI POLIZIA CIMITERIALE***

### **ART. 53**

1. L'orario del Cimitero, è fissato come segue:

- nel periodo in cui è vigente l'ora legale: dalle ore 07.00 alle ore 19.00;
- nel periodo in cui è vigente l'ora solare: dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di custodia e deve avere comprovati motivi.

3. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

4. È proibito l'ingresso a:

- autovetture, biciclette, motocicli (salvo i veicoli che si introdurranno nel cimitero per servizio del medesimo);
- persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque che contrastino il carattere del cimitero;
- a fanciulli di età inferiore a 10 anni, quando non siano accompagnati da adulti.

### **ART. 54**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi e oggetti);
- turbare il libero svolgimento dei cortei e delle commemorazioni;
- assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- passare attraverso i campi o peggio attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba dei propri familiari.

2. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà

diffidato dal personale addetto al servizio cimiteriale ad uscirne immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

3. Fatto questo, restano salve le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **ART. 55**

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. È altresì tenuto a mantenere un comportamento consono alla caratteristica del luogo, a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.

4. È vietato altresì esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.

### **ART. 56**

1. Il personale addetto ovvero della ditta incaricata della gestione del servizio cimiteriale è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, secondo quanto disposto dagli artt. 52 e 53 del. D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ed in duplice esemplare.

2. Alla fine di ogni anno un esemplare di detto registro verrà consegnato agli uffici comunali per il deposito nell' archivio.

## ***DISPOSIZIONI FINALI***

### **ART. 57**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

2. Si considerano abrogate tutte le disposizioni precedentemente impartite se incompatibili con le norme sopra esposte ivi comprese quelle inserite come clausole di scritture private o atti di concessione se non diversamente previsto.

3. Per ogni violazione a quanto prescritto dal presente regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria di importo compreso tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA – Approvato con deliberazione n.

4. Eventuali interventi sostitutivi effettuati dal Comune per l'inosservanza a norme del presente regolamento, saranno addebitati ai soggetti inadempimenti.

5. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

